



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

**AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 36/2023**

PREMESSO che con il presente Avviso pubblico, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Calabria (di seguito per brevità Segretariato), intende procedere alla costituzione di un elenco di Operatori economici qualificati (di seguito Elenco) per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, di contratti di lavori, forniture e servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si all'art.14 del D.lgs. n.36/2023, come modificate dal 1° gennaio 2024 dal Regolamento della Commissione europea del 15 novembre 2023, n. 2495;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023, testo ripubblicato corredato delle relative note nel Supplemento ordinario n.14 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale -n. 87 del 13 aprile 2023);

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche introdotte, dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 e dal D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;

VISTO l'art.50, comma 2 del D.lgs. n.36/2023 e l'art.3 dell'Allegato II.1 "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" del D.lgs. n.36/2023;

VISTO l'Allegato II.12 del D.lgs. n.36/2023 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" con particolare riferimento alla Parte IV "Soggetti abilitati ad assumere lavori", alla Parte V "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" e alla Parte VI "Qualificazione dei contraenti generali";

CONSIDERATO che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (che non costituiscono titoli di preferenza);

CONSIDERATO che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Segretariato né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa dell'Operatore economico in ordine all'eventuale procedura;

CONSIDERATO altresì che gli affidamenti di contratti saranno aggiudicati nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento tra gli iscritti nell'Elenco;



Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il “Codice dei contratti pubblici” e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, il Segretariato Regionale del Ministero della cultura per la Calabria intende procedere, con il presente avviso pubblico, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, alla formazione di un elenco aperto di operatori economici, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. n.36/2023, per il conferimento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici riguardanti prevalentemente i Beni Culturali, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, come modificate dal Regolamento della Commissione europea del 15 novembre 2023, n. 2495.

CON IL PRESENTE AVVISO SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DI CUI AGLI ART. 65 E 66 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, IVI COMPRESI I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI TECNICI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA

1.1 Formazione dell’Elenco

L'elenco di professionisti ed operatori economici sarà articolato e suddiviso secondo le tipologie di incarico individuate al successivo articolo 2.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti.

I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda non determineranno una graduatoria di merito, ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità degli operatori economici, di cui agli artt. 65 e 66 del D.lgs. n. 36/2023, che offrono sul mercato prestazioni di lavori, servizi e forniture ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici riguardanti prevalentemente i Beni Culturali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione dei suddetti, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'inserzione nell'Elenco, per le tipologie richieste, sarà effettuata secondo l'ordine di arrivo delle istanze inoltrate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di questo Segretariato Regionale (<https://calabria-cultura.acquistitelematici.it>), subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria.

Il presente avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, non è prevista l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Segretariato, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione delle successive gare informali per l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art.50 del Codice, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Gli operatori economici interessati, attestano il possesso dei requisiti di carattere generale, professionale e di



ordine speciale, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.1 del Codice, resa in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) possesso dei requisiti di carattere generale, professionale e di ordine speciale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice;
- b) assenza di provvedimenti di sospensione dall'attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dei connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- c) insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- d) insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ex art. 32 quater del Codice penale;
- e) eventuale iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso competenti Ordini professionali, per le attività pertinenti alle categorie merceologiche per cui si richiede la qualificazione all'Albo, o in alternativa, produzione di idonea autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'assenza dell'obbligo legale all'iscrizione.

L'iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un contenzioso con l'Istituto per la durata dello stesso. Gli operatori economici cancellati dall'Elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. In sede di affidamento dell'incarico il Segretariato provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini dell'inserimento nell'Elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dal suddetto e alla denuncia alle autorità competenti.

1.2 Validità ed aggiornamento dell'Elenco

L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto consentendo all'operatore economico interessato di iscriversi, attraverso l'uso della piattaforma applicativa e-procurement del Segretariato, in qualsiasi momento.

La validità dell'abilitazione di un operatore economico all'elenco decade dopo 12 (dodici) mesi; l'operatore, per mantenere la propria abilitazione nell'elenco, dovrà aggiornare i propri dati e sottoscrivere una nuova autocertificazione finale.

Le domande di inserimento nell'Elenco dovranno pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di questo Segretariato Regionale, raggiungibile all'indirizzo web <https://calabria-cultura.acquistitelematici.it>.

Non saranno valutate le istanze pervenute tramite qualsiasi altro canale.

Il Segretariato successivamente alla pubblicazione del presente avviso ed in base alle domande pervenute, provvederà, a seguito di esito positivo dell'istruttoria, a formare l'Elenco che verrà pubblicato sul sito web della Stazione appaltante (<https://calabria.cultura.gov.it>) nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Elenco è consultabile presso gli Uffici del Segretariato, con sede legale in Via Scylletion, 1 – 88021 Borgia (CZ) e attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ARTICOLO 2



ALBO FORNITORI TIPOLOGIE DI ELENCHI ATTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDAMENTI

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori del Segretariato, per una o più tipologie di elenchi previsti se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nel presente avviso. Gli elenchi attivi sulla piattaforma di approvvigionamento digitale sono i seguenti:

- 1) Fornitori di beni e servizi;
- 2) Esecutori lavori pubblici;
- 3) Progettazione e direzione lavori;
- 4) Servizi di ingegneria e architettura diversi dalla progettazione;

Le tipologie specifiche degli elenchi e le caratteristiche degli affidamenti sono dettagliati come di seguito:

2.1 Elenco fornitori di beni e servizi

Le tipologie di affidamenti che rientrano in questo elenco sono prevalentemente i servizi per il funzionamento del Segretariato Regionale, quali servizi di manutenzione e di assistenza tecnica e le Segretariato. Gli Operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione all'Elenco relativamente alle forniture richieste dal Segretariato, per una o più categorie merceologiche, se in possesso dei requisiti richiesti dall'art.100, comma 10, del D.lgs. n.36/2023.

2.2 Elenco esecutori lavori pubblici

Le tipologie di affidamenti che rientrano in questo elenco sono quelle relative all'esecuzione di opere pubbliche con finanziamenti nazionali o comunitari gestiti dal Segretariato Regionale.

Le categorie di lavori oggetto di iscrizione nell'Elenco sono quelle individuate nell'art.2, comma 3 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n.36/2023, specificate nella Tabella A dello stesso allegato.

In linea generale le categorie più ricorrenti negli affidamenti di contratti di lavori di questo Segretariato sono:

1. Categorie generali
 - o **OG 1:** Edifici civili e industriali;
 - o **OG 2:** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
 - o **OG 4:** Opere d'arte nel sottosuolo;
 - o **OG 10:** Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
 - o **OG 11:** Impianti tecnologici;
 - o **OG 13:** Opere di ingegneria naturalistica;

2. Categorie specializzate
 - o **OS 1:** Lavori in terra;
 - o **OS 2-A:** Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
 - o **OS 2-B:** Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
 - o **OS 3:** Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
 - o **OS 4:** Impianti elettromeccanici trasportatori;



- o **OS 5:** Impianti pneumatici e antintrusione;
- o **OS 6:** Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- o **OS 7:** Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- o **OS 8:** Opere di impermeabilizzazione;
- o **OS 18-A:** Componenti strutturali in acciaio;
- o **OS 18-B:** Componenti per facciate continue;
- o **OS 19:** Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- o **OS 20-A:** Rilevamenti topografici;
- o **OS 20-B:** Indagini geognostiche;
- o **OS 21:** Opere strutturali speciali;
- o **OS 24:** Verde e arredo urbano;
- o **OS 25:** Scavi archeologici;
- o **OS 26:** Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- o **OS 28:** Impianti termici e di condizionamento;
- o **OS 30:** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
- o **OS 32:** Strutture in legno;
- o **OS 33:** Coperture speciali;

Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori, di cui all'art.65 del D.lgs. n.36/2023, in possesso dei requisiti d'ordine generale.

2.3 Progettazione e direzione lavori

Questo elenco è riservato a tutti i professionisti abilitati allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, iscritti negli Albi degli Ordini professionali.

Le attività di progettazione e direzione dei lavori sono dedicate all'esecuzione di lavori pubblici gestiti dal Segretariato Regionale e nello specifico riguardano le seguenti categorie:

A01. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza (Classe E/21, E/22 secondo l'elencazione di cui al DM 143/2013);

A02. Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza (Classi E/21, E/22 e Classi S.02 e S.04 secondo l'elencazione di cui al DM 143/2013);

A03. Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari, impianti elettrici, impianti di basse tensioni, impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio e simili, reti di telecomunicazione e di trasmissione dati (Classe IA.04 e Classe IA.02 secondo l'elencazione di cui al DM 143/2013);

A04. Opere a verde, arredo urbano, sistemazione di aree esterne, inclusi i giardini e le aree verdi, opere di carattere paesaggistico, botanico, opere di organizzazione dell'ecosistema naturale esistente (Classe P.01, Classe P.02 e Classe P.03 secondo l'elencazione di cui al DM 143/2013).



2.4 Servizi di ingegneria e architettura diversi dalla progettazione

Questo elenco è riservato a tutti i professionisti che offrono servizi di ingegneria e architettura che non riguardano attività di progettazione, ma supporto tecnico per l'esecuzione di lavori che possono non richiedere necessariamente l'iscrizione ad Albi degli Ordini professionali, di seguito specificati:

- B01.** Rilievi architettonici, archeologici e topografici, GPS, fotogrammetrici, con drone e laser scanner;
- B02.** Collaborazione di supporto alla progettazione architettonica (definitiva/esecutiva) per la stesura degli elaborati grafici specialistici, di dettaglio, tecnico-economici progettuali, modellazione in BIM;
- B03.** Pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, volture, piano particellare di esproprio;
- B04.** Collaborazione specialistica alle attività di progettazione museografica, allestimenti museali, mostre e contenuti multimediali per spazi espositivi;
- B05.** Collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei lavori per la redazione della documentazione scientifica dello scavo archeologico, esecuzione di scavi archeologici ed assistenza archeologica ai lavori di scavo, redazione della scheda tecnica archeologica di cui all'art.16 del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154;
- B06.** Collaborazione specialistica nel campo della riqualificazione energetica, Energy management, calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991 e ss.mm.ii.);
- B07.** Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.);
- B08.** Collaborazione specialistica nel campo della Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa vigente (D.P.R. n.151/2011), attività istruttoria presso i VVF finalizzata all'ottenimento del CPI;
- B09.** Collaborazione specialistica nel campo dell'analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e della diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale;
- B10.** Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per lo studio e la caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di alterazione, per studio geologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e delle prove in situ;
- B11.** Collaborazione specialistica per monitoraggi, analisi e verifiche ambientali, naturalistiche, archeologiche, agronomiche.
- B12.** Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del RUP (Articoli 2-3 dell'All. I.2);
- B13.** Collaborazione tecnica al RUP per le operazioni di data entry, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, gestione dati e implementazione delle piattaforme informatiche di banche dati della Pubblica Amministrazione, tipo SGP (Sistema Gestione Progetti) e BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche);
- B14.** Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, geologica e altro) in fase di esecuzione dei lavori n.q. di Direttore operativo e Ispettore di cantiere (Art.



101 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.), assistenza operativa in fase di esecuzione per le attività di misura e contabilità dei lavori e redazione degli elaborati grafici as-built;

B15. Collaudo statico;

B16. Collaudo tecnico-amministrativo;

B17. Attività di verifica preventiva della progettazione (Art. 42 del D.lgs. n. 36/2023).

Per le prestazioni che richiedono una particolare abilitazione, nell'istanza dovranno essere specificati gli estremi del titolo abilitativo, in particolare:

- per l'attività di coordinatore della sicurezza il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii;

- per le pratiche antincendio l'iscrizione nell'elenco Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs n. 139/2006.

Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto al servizio tecnico.

ARTICOLO 3

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI ISCRIZIONE, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE

3.1 Soggetti ammessi

Possono essere iscritti nell'Elenco degli operatori economici del Segretariato tutti gli operatori, di cui agli artt. 65 e 66 del D. lgs 36/2023, in possesso dei requisiti prescritti dal Codice per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ivi compresi i servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e ad altri servizi tecnici a favore di Pubbliche Amministrazioni, ovvero:

3.1.1 Operatori economici di cui all'art.65, comma 2, lettere a-h, del D.lgs. n.36/2023

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;



h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3.1.2 Operatori economici di cui all'art.66, comma 1, lettere a- g, del D.lgs. n.36/2023

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i co-dici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Si precisa che i Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento di mandato al capogruppo per quanto concerne i professionisti; nel caso di operatori economici attraverso mandato collettivo per la nomina di rappresentanza, quale mandatario, ai sensi dell'art. 68 del Codice.

I soggetti, come sopra indicati, devono possedere i requisiti di cui alla richiamata Parte V dell'Allegato II.12 (articoli 30-40) del Decreto legislativo n. 36/2023, contenente i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

3.2 Requisiti di carattere generale per l'iscrizione all'Elenco



Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione nell'Elenco devono essere in regola con i contributi previdenziali e devono essere iscritti alla piattaforma di approvvigionamento digitale di questo Segretariato Regionale, "Acquisti Telematici" raggiungibile all'indirizzo web <https://calabria-cultura.acquistitelematici.it/>.

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco, fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, tutti gli operatori, di cui agli artt.65 e 66 del D.lgs. n.36/2023, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche tipologie di affidamento, ai sensi degli artt. 94-98 e dell'art. 100 e della Parte IV e V dell'Allegato II.12 (artt. 30-40) del medesimo Decreto legislativo.

3.2.1 Requisiti degli operatori economici abilitati ad assumere lavori, di cui all'Allegato II.12, Parte IV del D.lgs. n.36/2023

1. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della



serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

2. Società tra concorrenti riuniti o consorziati

I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.

3. Consorzi stabili

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

4. Requisiti del concessionario

I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:



- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

3.2.2 Requisiti degli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'Allegato II.12, Parte V del D.lgs. n.36/2023

1. Requisiti dei professionisti singoli o associati

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

2. Requisiti delle società di professionisti

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:



a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Requisiti delle società di ingegneria

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente

dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.



Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente

dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

4. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:

- 1) legale rappresentante;
- 2) amministratori;
- 3) soci, soci fondatori, associati;
- 4) dipendenti;
- 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:



- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

6. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;



b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non è ammesso l'avvalimento di cui all'art. 104 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di studio associato, di consorzi, di società di ingegneria e società di professionisti o raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 98-98 del D.lgs. n. 36/2023 e non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione di tutti i soggetti richiedenti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico oggetto dell'appalto dovrà essere espletato da professionisti in possesso di titolo di studio abilitante e iscritti allo specifico Albo professionale/Elenco, previsto dai vigenti ordinamenti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti e consorzi ordinari di operatori economici, salvo quanto disposto dall'art. 68 del Codice, è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Ciascun professionista dovrà sottoscrivere, con firma digitale Pades, il proprio curriculum vitae in formato Europass e dichiarare che in caso di affidamento dell'incarico verrà conferito mandato al professionista capogruppo.

3.3 Limitazioni e cause di esclusione in genere

Non saranno inseriti nell'Elenco ed è causa di esclusione di un operatore economico dalla procedura d'appalto coloro che si trovano in una delle condizioni regolate degli artt. 94-98 del D.lgs. n.36/2023. Inoltre, si richiama quanto previsto dagli artt. 65-68 del D.lgs. n.36/2023.

I Raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, come definito nell'art. 39 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

Il soggetto concorrente non deve, altresì, trovarsi in una delle situazioni di controllo e collegamento tra gli altri soggetti partecipanti.



L'iscrizione nell'Elenco sarà sospesa per i soggetti che abbiano in corso un contenzioso con il Segretariato, per tutta la durata del contenzioso.

Gli operatori iscritti devono comunicare tempestivamente al Segretariato qualsiasi variazione dei requisiti, nel periodo di validità dell'Elenco e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla verifica dell'evento; la mancata comunicazione comporterà la cancellazione definitiva dall'Elenco.

4.1 Modalità di presentazione delle domande di iscrizione

La gestione dell'Elenco avverrà attraverso il modulo Albo fornitori della piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquisti Telematici" del Segretariato, utilizzata per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, in conformità all'art. 25 del in del D.lgs. n.36/2023.

L'operatore economico interessato all'iscrizione, pertanto, dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito <https://calabria-cultura.acquistitelematici.it/>.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

Una volta effettuato l'accesso in piattaforma, nel menù di sinistra, è presente la funzione denominata "Gestisci la tua iscrizione", che permette di procedere alla compilazione degli step ed inoltrare la richiesta di iscrizione all'albo.

La fase di compilazione dell'iscrizione può essere salvata e ripresa successivamente dall'operatore economico, quindi i documenti necessari per la richiesta dell'abilitazione possono essere generati e caricati anche in un secondo momento.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata, firmata digitalmente in formato PAdES dal legale rappresentante dell'operatore economico ed inviata tramite la piattaforma telematica, ricaricandola nell'apposita sezione.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che permetterà l'iscrizione nell'Albo.

Il Segretariato si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'Operatore economico sarà perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne sarà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero presentate al di fuori della piattaforma dedicata.

4.2 Contenuto delle domande di iscrizione

Ai fini dell'iscrizione al presente Albo, gli Operatori Economici dovranno:

– possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della DGCC;



– possedere l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi. Il form dell'istanza da compilare è diverso e specifico a seconda dell'elenco per il quale l'operatore chiede l'iscrizione.

Gli Operatori Economici che intendono essere inseriti nell'Albo, dopo il collegamento alla piattaforma dedicata dovranno procedere:

1. alla selezione dell'Elenco Operatori Economici, tra i bandi "Aperti" presenti sulla piattaforma telematica;
2. alla compilazione di tutte le sezioni obbligatorie contrassegnate dal simbolo (*) riportate negli appositi moduli elettronici seguendo la procedura guidata.

ARTICOLO 5

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELL'ELENCO

Questa Amministrazione, concluso l'esame delle istanze da parte del Responsabile del Procedimento, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti, provvederà a formare un Elenco distinto per categorie, in cui gli operatori economici saranno inseriti in ordine alfabetico non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di merito. La mancanza o l'irregolarità della documentazione potrà essere sanata entro massimo 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Segretariato mediante piattaforma di approvvigionamento digitale.

La tenuta dell'Elenco è affidata al Servizio III – Appalti Opere Pubbliche del Segretariato, esso verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione e sarà reso disponibile sul sito del suddetto nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di consentire la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

ARTICOLO 6

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

La scelta dell'operatore economico cui affidare l'incarico terrà conto dei seguenti parametri:

- a) Tipologia dell'incarico da affidare, ovvero prestazione da svolgere e natura dei lavori/servizi/forniture;
- b) Rilevanza del curriculum vitae, rispetto alla tipologia dell'incarico, ovvero affinità tra competenze possedute e prestazioni da svolgere in relazione alla natura dei lavori/servizi/forniture;
- c) Rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso l'Amministrazione affidataria, con il limite di due incarichi nell'anno solare di riferimento fino al raggiungimento della soglia dei 143.000,00 euro;
- d) Conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante;

Ai fini dell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, il Segretariato procederà con le modalità previste dall'art. 50, comma 1 del D.lgs. n.36/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non



discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi saranno consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

L'affidamento dell'incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di espletamento, le polizze, le penali per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati nel contratto da sottoscrivere tra il Segretariato e l'affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 7

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'iscrizione all'Elenco pone in capo all'operatore economico l'obbligo, di partecipare alle procedure indette da parte del Segretariato e quindi di rispondere agli inviti. Qualora nel corso del biennio l'operatore economico non risponda a n. 3 inviti, si procederà alla sospensione dello stesso dall'Elenco.

La sospensione sarà applicata anche nella ipotesi di non corretta/completa esecuzione dei lavori da parte dell'operatore economico affidatario, nella ipotesi in cui si sia addivenuti alla rescissione del contratto di affidamento e/o nella ipotesi in cui non sia stato possibile emettere il Certificato di regolare esecuzione del lavoro/servizio o collaudo, e/o nelle ipotesi in cui si siano applicati penali per ritardato adempimento da parte dell'operatore economico. In quest'ultimo caso sarà onere del UP richiedere al responsabile dell'Elenco la sospensione dell'operatore economico.

Il Segretariato cancellerà automaticamente dall'elenco gli operatori economici ivi iscritti nei seguenti casi:

- o perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- o accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione;
- o accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- o cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- o intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio/società nel periodo di validità dell'elenco;
- o sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Elenco.

La cancellazione potrà essere altresì disposta su istanza dell'interessato. L'operatore che intende disabilitarsi dall'albo fornitori, dovrà richiederlo attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Segretariato si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.

Tutte i soggetti iscritti nell'Elenco degli operatori economici del Segretariato sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto di iscrizione, ivi compresa l'eventuale perdita dei requisiti richiesti.

L'operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione delle situazioni che ne avevano provocato la cancellazione.



ARTICOLO 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell'incarico, i termini, le condizioni di consegna e le penali, in base alle esigenze del Segretariato.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (e-procurement) del Segretariato (<https://calabria-cultura.acquistitelematici.it>), sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, sul sito internet istituzionale del Segretariato (www.calabria.cultura.gov.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sul sito web istituzionale del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it/comunicati/bandi-e-concorsi>).

Gli interessati potranno prendere visione di eventuali altre informazioni che il Segretariato intenderà rendere note visitando il sito web istituzionale, anche nel rispetto delle norme applicabili in tema di accesso agli atti e riservatezza (art. 35 del D. lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore del Segretariato, dott.ssa Maria Mallemace. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al Segretariato all'indirizzo PEO: sr-cal@cultura.gov.it o PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it.

ARTICOLO 11

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 679/2016 art. 13, recepito con D.lgs. n. 108/2021, i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati dal Segretariato Regionale del Ministero della cultura per la Calabria, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Segretariato, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato D.lgs. n. 196/2003.

Si fa, inoltre, presente che il titolare del trattamento dei dati è il Segretariato Regionale del Mic per la Calabria, in persona del Segretario Regionale.

Reggio Calabria

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Mallemace

